

## **TI\_GERICHTE 42.2024.2 vom 22. April 2024**

TI Tribunale d'appello, 2024-04-22, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_42.2024.2](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_42.2024.2)

FR: TI\_GERICHTE 42.2024.2 du 22 avril 2024

IT: TI\_GERICHTE 42.2024.2 del 22 aprile 2024

### **Erwägungen**

#### **E. 10**

cpv. 3 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), emanato sulla base dell'art. 6 cpv. 1 della Legge sull'assistenza sociale del Cantone Ticino ("Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a)richiedenti l'asilo e b)persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora"), stabilisce che contro le decisioni su reclamo in materia di prestazioni assistenziali è data facoltà di ricorso diretto al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro 30 giorni dalla data di notificazione ai sensi dell'art. 33 Laps. Nel caso di specie l'URAR, con decisione su reclamo del 30 novembre 2023, ha confermato nei confronti di RI 1, persona bisognosa di protezione in possesso di un permesso di soggiorno S (cfr. consid. 1.1.), il rifiuto delle prestazioni assistenziali per i mesi di agosto e settembre 2023 (cfr. consid. 1.4.; 1.7.). Siccome l'insorgente dispone di un permesso di soggiorno S - non quindi di un permesso di dimora (cfr. art. 74 della Legge federale sull'asilo - LAsi; art. 45-46 Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali - OAsi1) - e può, in linea di principio, beneficiare di prestazioni assistenziali fondate sul Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo (cfr. art. 1 cpv. 1 lett. b del menzionato Regolamento), il TCA è competente per trattare il presente tempestivo ricorso contro la decisione su reclamo del 13 settembre 2023 (cfr. STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.1.). 2.2. Ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero contro le decisioni in materia di prestazioni assistenziali emanate dall'Ufficio o per sua delega da un mandatario è data facoltà di reclamo all'Ufficio entro 30 giorni dalla notifica. La giurisprudenza e la dottrina hanno precisato che costituisce una decisione l'atto unilaterale di un'autorità amministrativa che regola una situazione giuridica concreta e individuale in maniera imperativa (cfr. art. 5 cpv. 1 PA; DTF 139 V 143 consid. 1.2.; STF 8C\_141/2009 del 2 luglio 2009 consid. 2; DTF 122 V 189 consid. 1, 118 V 17 consid. 1, DTF 116 V 319 consid. 1a, DTF 98 Ib 463; KNAPP, Précis de droit administratif. Ed. Helbing & Lichtenhahn. Quarta edizione. Basilea 1991, n. 936-955, pag. 214-217; GOSSWEILER, Die Verfügung im Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, pag. 13ss; BOIS, "La décision dans le domaine de l'assurance sociale" in Etudes de droit social. Collezione Le droit de travail en pratique. Vol. 3. Ed. Schulthess Polygraphischer Verlag. Zurigo 1991, pag. 199; GYGI, Verwaltungsrechtspflege

und Verwaltungsverfahren im Bund, seconda edizione, pag. 27). Nel caso di specie lo scritto del 21 agosto 2023 dell'URAR (cfr. doc. 160; consid. 1.4.) deve essere considerato quale decisione informale, come è stato definito dall'amministrazione (cfr. cosid. A pag. 6), presentandone le specifiche caratteristiche. Con lo stesso, infatti, viene regolata una situazione concreta e individuale in maniera imperativa ai sensi della giurisprudenza sopra esposta, ossia stabilisce che la richiesta di prestazioni assistenziali (per i mesi di agosto e settembre 2023; cfr. consid. 1.3.) è irricevibile, poiché, da un lato, non è stata presentata di persona, dall'altro, dal certificato medico prodotto non risultava un'incapacità a recarsi presso gli uffici dell'URAR a Bellinzona per il rinnovo delle prestazioni. In simili condizioni contro la decisione informale del 21 agosto 2023 poteva essere interposto reclamo ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero. Rettamente, pertanto, l'URAR, a seguito dell'inoltro, il 31 agosto 2023, da parte dell'insorgente della contestazione avverso il rifiuto di concederle le prestazioni assistenziali (cfr. doc. 158-159; consid. 1.5.), il 30 novembre 2023 ha emanato una decisione su reclamo (cfr. doc. A; consid. 1.7.). Il ricorso di RI 1 contro la decisione su reclamo del 30 novembre 2023, inviato per raccomandata del 27 dicembre 2023 all'amministrazione - la quale, il 2 gennaio 2024, l'ha trasmesso per competenza al TCA (cfr. consid. 1.8.) -, peraltro tempestivo, è conseguentemente ricevibile.

2.3. In relazione al riferimento implicito della ricorrente alla ritardata giustizia, poiché l'URAR ha emesso la decisione su reclamo del 29 ( recte: 30 ) novembre 2023 tre mesi dopo il suo reclamo dell'agosto 2023 (cfr. doc. V), giova osservare che in ogni caso, come appena esposto, l'USSI ha emanato la decisione su reclamo in questione. La stessa è stata d'altronde impugnata nel merito dall'insorgente con ricorso del 27 dicembre 2023 e completazione del 5 febbraio 2023 (cfr. doc. I; V; consid. 1.8.; 1.10.). La causa da questo profilo è, pertanto, priva di oggetto (in questo senso, cfr. STF 9C\_220/2022 dell'11 agosto 2022; ordinanza del TF 9C\_541/2015 del 12 novembre 2015; STF 9C\_433/2009 del 19 agosto 2009 consid. 1; STFA I 760/05 del 24 maggio 2006 consid. 1 e i riferimenti ivi menzionati; STCA 42.2021.71 del 24 gennaio 2022; STCA 42.2018.15 del 12 settembre 2018 consid. 2.1.; STCA 38.2017.91 del 22 gennaio 2018; STCA 35.2017.57 del 22 giugno 2017 consid. 2.2.; STCA 38.2014.19 dell'11 giugno 2014 consid. 2.2.). nel merito 2.4. La Legge federale sull'asilo (LAsi), in vigore dal 1° ottobre 1999, all'art. 4 enuncia che la Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata. Ai sensi dell'art. 66 LAsi il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell'articolo 4 (cpv. 1). Prima di decidere, consulta rappresentanti dei Cantoni, delle istituzioni di soccorso e, se del caso, di altre organizzazioni non governative, nonché l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (cpv. 2). Secondo l'art. 74 LAsi le persone bisognose di protezione risiedono nel Cantone al quale sono state attribuite (cpv. 1). Se dopo cinque anni il Consiglio federale non ha ancora abrogato la protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ottengono dal Cantone un permesso di dimora valido fino all'abrogazione della protezione provvisoria (cpv. 2). Dieci anni dopo la concessione della protezione provvisoria, il Cantone può accordare loro il permesso di domicilio (cpv. 3). L'art. 45 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (Ordinanza 1 sull'asilo, OAsi 1), entrato in vigore il 1°

novembre 2019, sancisce: " 1 Durante i primi cinque anni dalla concessione della protezione provvisoria, le persone bisognose di protezione ricevono una carta di soggiorno S limitata ad al massimo un anno e rinnovabile. Essa vale come documento d'identità nei confronti delle autorità federali e cantonali. Non autorizza a varcare la frontiera. 2 Dalla durata di validità della carta di soggiorno S non può essere desunto un diritto di residenza. 3 La carta di soggiorno S è ritirata se la persona straniera deve lasciare o lascia la Svizzera o se le condizioni di residenza sono disciplinate dalla polizia degli stranieri. Il Consiglio federale, l'11 marzo 2022, ha attivato per la prima volta lo statuto di protezione S a partire dal 12 marzo 2022, concedendolo alle persone in fuga dall'Ucraina a causa della guerra. In tal modo i profughi hanno ottenuto rapidamente un diritto di soggiorno, senza dover percorrere la procedura d'asilo ordinaria. Lo statuto S consente di accordare protezione collettiva a un determinato gruppo di persone esposte a un grave pericolo generale, in particolare durante una guerra: conferisce un diritto di soggiorno di un anno, prorogabile, e prevede il ricongiungimento familiare. Tale statuto corrisponde in ampia misura alla soluzione adottata dagli Stati dell'UE (cfr. <https://www.admin.ch/gov/it/pagina-iniziale/documentazione/comunicati-stampa.msg-id-87556.html> ). Il 9 novembre 2022 il Consiglio federale ha deciso che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall'Ucraina non sarebbe stato revocato prima del 4 marzo 2024 (cfr. <https://www.sem.admin.ch/sem/fr/home/sem/medien/mm.msg-id-91310.html> ). Nella seduta del 1° novembre 2023 il Consiglio federale ha, inoltre, stabilito che lo statuto di protezione S per i profughi provenienti dall'Ucraina non sarà revocato prima del 4 marzo 2025, a meno che la situazione in Ucraina non si stabilizzi in modo duraturo. Per la prima volta l'esecutivo federale ha, poi, definito un obiettivo per l'integrazione nel mercato del lavoro, secondo cui entro la fine del 2024 il 40 per cento delle persone con statuto S in età lavorativa svolgerà un'attività lucrativa (cfr. <https://www.sem.admin.ch/sem/it/home/sem/medien/mm.msg-id-98405.html#:~:text=Nella%20seduta%20del%201%C2%B0,prima%20del%204%20marzo%202025> ).

2.5. Per quanto concerne l'aiuto sociale e il soccorso d'emergenza alle persone bisognose di protezione a cui la Svizzera ha concesso lo statuto S (cfr. consid. 2.2.), l'art. 80a LAsi prevede che i Cantoni d'attribuzione garantiscono aiuto sociale o soccorso d'emergenza alle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge. Riguardo alle persone che non sono state attribuite ad alcun Cantone, il soccorso d'emergenza è prestato dal Cantone designato competente per l'esecuzione dell'allontanamento. I Cantoni possono affidare tutti o parte di questi compiti a terzi. L'art. 81 LAsi contempla il diritto delle persone che soggiornano in Svizzera in virtù della presente legge e non sono in grado di provvedere al proprio mantenimento di ricevere le necessarie prestazioni d'aiuto sociale, sempreché nessun terzo sia tenuto a soccorrerle in virtù di un obbligo legale o contrattuale, nonché, su richiesta, un soccorso d'emergenza. Giusta l'art. 82 LAsi: " 1 La concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. Le persone colpite da una decisione d'allontanamento passata in giudicato e cui è stato imposto un termine di partenza sono escluse dall'aiuto sociale. 2 Per la durata di una procedura straordinaria di ricorso o di una procedura d'asilo secondo l'articolo 111c le persone di cui al capoverso 1 e i richiedenti l'asilo ricevono, su richiesta, un soccorso d'emergenza. Questa disposizione si applica anche se l'esecuzione dell'allontanamento è sospesa. 2bis Durante una moratoria generale delle decisioni e delle esecuzioni e se il DFGP lo prevede, i Cantoni possono concedere aiuto sociale alle persone di cui ai capoversi 1 e 2. L'indennizzo è retto dall'articolo 88 capoverso 2. 3 Il sostegno ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non

titolari di un permesso di dimora deve consistere, per quanto possibile, in prestazioni in natura. L'entità del sostegno è inferiore a quanto previsto per le persone residenti in Svizzera. 3bis Nel collocare richiedenti l'asilo minorenni non accompagnati, famiglie con figli e persone che necessitano di assistenza occorre tener conto, per quanto possibile, dei loro bisogni particolari. 4 Il soccorso d'emergenza è versato per quanto possibile sotto forma di prestazioni in natura nei luoghi designati dai Cantoni o dalla Confederazione. L'entità del sostegno è inferiore all'aiuto sociale versato ai richiedenti l'asilo e alle persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. 5 Nel sostegno ai rifugiati e alle persone bisognose di protezione che hanno diritto a un permesso di dimora occorre tenere conto della loro situazione particolare; segnatamente se ne faciliterà l'integrazione professionale, sociale e culturale." 2.6. Come visto, l'art. 82 cpv. 1 LAsi prevede che la concessione di prestazioni d'aiuto sociale e del soccorso d'emergenza è retta dal diritto cantonale. L'art. 6 della Legge sull'assistenza sociale del Cantone Ticino enuncia che: " 1 Il Consiglio di Stato disciplina la determinazione, la concessione, la limitazione e la procedura delle prestazioni assistenziali concesse a a) richiedenti l'asilo e b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora. 2 Nello stabilire tali criteri il Consiglio di Stato fa riferimento alle disposizioni federali sul rimborso ai Cantoni delle spese cagionate da queste persone. 3 Il Consiglio di Stato può affidare, mediante la stipulazione di contratti di prestazione, la gestione di queste prestazioni ad enti assistenziali pubblici o privati." L'art. 1 del Regolamento concernente le prestazioni assistenziali per i richiedenti l'asilo, le persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora, le persone provvisoriamente ammesse e le persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata e che devono lasciare il territorio svizzero (del 23 gennaio 2007), relativo al campo d'applicazione, prevede che: " 1 Il presente regolamento disciplina la determinazione, la limitazione e la procedura di concessione delle prestazioni assistenziali alle persone residenti nel Cantone Ticino a titolo di: a) richiedenti l'asilo; b) persone bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora; c) persone provvisoriamente ammesse; d) persone la cui domanda d'asilo è stata rigettata con una decisione di non entrata nel merito, o con una decisione negativa dopo la procedura d'esame, e che devono lasciare il territorio svizzero. 2 Sono fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84 della Legge federale sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi), nonché le disposizioni divergenti dell'Ordinanza 2 sull'asilo dell'11 agosto 1999 (Oasi 2)." Secondo l'art. 8 di tale Regolamento, afferente all'inizio e all'estinzione del diritto alla prestazione assistenziale: " 1 Il diritto alla prestazione assistenziale decorre dal giorno in cui è stata inoltrata la richiesta. 2 Non vengono versate prestazioni assistenziali per i periodi precedenti la richiesta. 3 Sono fatti salvi i casi in cui la domanda di rinnovo delle prestazioni è presentata nei dieci giorni che seguono la data di scadenza delle prestazioni precedentemente erogate. 4 Il diritto alla prestazione assistenziale si estingue definitivamente nei casi previsti dall'art. 20 cpv. 1 lett. a-c Oasi 2." L'art. 9 del Regolamento, concernente l'entità delle prestazioni assistenziali, enuncia che: " 1 Le prestazioni assistenziali possono essere concesse in natura o in denaro e consistono nel sostentamento e nella presa a carico dell'alloggio e dei costi della salute. 2 Per il sostentamento (comprendente lo spillatico) vengono concessi i seguenti importi: a) persona sola CHF 500.– b) coniugi CHF 750.– c) supplemento per 1° figlio minorenne CHF 317.– d) supplemento per ogni figlio minorenne, dal 2° in poi CHF 268.– 3 Per i figli maggiorenni è concessa la prestazione di CHF 500.–. 4 Per le spese per l'alloggio sono concessi i seguenti importi massimi per appartamento, comprensivi della pigione e delle spese accessorie, incluso il conguaglio: a) persona sola CHF 800.– b) due persone,

allorquando condividono un'unica camera (coniugi, conviventi, partner registrati o genitore con figlio in età prescolare) CHF 1100.– c) due persone singole CHF 1250.– d) tre o più persone CHF 1500.– 5 Per le persone residenti in alloggi individuali sono inoltre prese a carico le fatture dell'elettricità, dell'assicurazione responsabilità civile e, entro i massimali previsti al cpv. 4, del conguaglio annuale relativo alle spese accessorie. 6 Per i costi della salute, è assicurato il pagamento del premio mensile dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie previsto dalla Legge federale sull'assicurazione malattie del 18 marzo 1994 (LAMal) nei limiti stabiliti dall'Ufficio. 7 È pure riconosciuto il pagamento delle fatture mediche, come pure delle spese dentarie e di altre spese straordinarie autorizzate dall'Ufficio. 8 Nel caso in cui il beneficiario eserciti un'attività lavorativa salariata o indipendente a tempo pieno, dal reddito computabile viene dedotto un importo mensile di CHF 200.--. In caso di attività a tempo parziale, l'importo viene ridotto proporzionalmente. 9 La prestazione per il sostentamento può essere ridotta a titolo di sanzione, rispettando il principio di proporzionalità in funzione dell'errore commesso e del danno causato.” 2.7. L'art. 83 LAsi, concernente le limitazioni delle prestazioni di aiuto sociale, prevede: " 1 Le prestazioni di aiuto sociale o le prestazioni ridotte di cui all'articolo 82 capoverso 3 sono rifiutate, ridotte o soppresse totalmente o parzialmente se il beneficiario: a. le ha ottenute o ha tentato di ottenerle facendo dichiarazioni inesatte o incomplete; b. rifiuta di informare il servizio competente sulla propria situazione economica o non l'autorizza a chiedere informazioni; c. non comunica modifiche essenziali della propria situazione; d. manifestamente non si adopera per migliorare la sua situazione rifiutando segnatamente un lavoro o un alloggio convenienti che gli sono stati attribuiti; e. senza consultare il servizio competente, scioglie il rapporto di lavoro o di locazione o provoca per sua colpa tale scioglimento aggravando così la sua situazione; f. utilizza abusivamente le prestazioni di aiuto sociale; g. non si conforma agli ordini del servizio competente, pur sotto minaccia di soppressione delle prestazioni di aiuto sociale; h. espone a pericolo la sicurezza e l'ordine pubblici; i. è perseguito penalmente o è stato oggetto di una condanna penale; j. si rende colpevole di una grave violazione del suo obbligo di collaborare, in particolare non rivela la sua identità; k. espone a pericolo la sicurezza e l'ordine non dando seguito agli ordini dei collaboratori della procedura o delle istituzioni responsabili dell'alloggio. 1bis Il capoverso 1 si applica ai rifugiati solo se la parità di trattamento con le persone residenti in Svizzera è assicurata.228 2 Le prestazioni di aiuto sociale ottenute indebitamente devono essere restituite integralmente. L'importo da restituire può segnatamente essere detratto da future prestazioni di aiuto sociale. Il Cantone fa valere la pretesa di restituzione. L'articolo 85 capoverso 3 è applicabile.” L'elenco dell'art. 83 LAsi riguardo ai motivi per poter rifiutare, ridurre o sopprimere in tutto o in parte le prestazioni assistenziali non è esaustiva. I cantoni sono liberi di emanare disposizioni supplementari tese a lottare contro gli abusi (cfr. DTF 130 I 82 consid. 3). 2.8. Nella presente evenienza la ricorrente, entrata in Svizzera nell'aprile/maggio 2022 (cfr. consid. 1.1.), ha chiesto la protezione provvisoria il 5 agosto 2022. Il relativo permesso S le è stato concesso l'11 agosto 2022 (cfr. doc. 1; 6). In un primo periodo ella è stata aiutata finanziariamente da un parente (cfr. doc. 296). In effetti nella decisione dell'11 agosto 2022 della Segreteria di Stato della migrazione risulta, quale indirizzo dell'insorgente, “c/o \_\_\_\_\_” (cfr. doc. 1), frazione di \_\_\_\_\_. L'URAR, con decisione emessa il 24 maggio 2023, le ha riconosciuto l'importo di fr. 433.-- a titolo di prestazioni assistenziali ordinarie per il periodo 6-31 marzo 2023 (cfr. doc. 287; 209; consid. 1.1.). Con decisione su reclamo del 29 novembre 2023 l'amministrazione ha confermato il proprio provvedimento del 20 luglio 2023 con il quale aveva negato a RI 1 il

versamento di una prestazione assistenziale richiesto il 30 maggio 2023, ritenuto che l'alloggio in cui risiede non soddisfa i criteri stabiliti dal Dipartimento della sanità e della socialità (cfr. doc. A inc. 42.2024.1; 215; consid. 1.2.). Il TCA, con giudizio 42.2024.1 dell'11 aprile 2024, ha respinto, in quanto ricevibile e non privo di oggetto, il ricorso inoltrato da RI 1, rilevando, in particolare, che non risultava che la medesima non fosse in grado di provvedere al proprio mantenimento ai sensi dell'art. 81 LAsi (cfr. consid. 1.2.).

2.9. Per quanto attiene alle nuove richieste di prestazioni assistenziali del 31 luglio e dell'8 agosto 2023 per i mesi di agosto e settembre 2023 (cfr. doc. 165; 171; consid. 1.3.), la ricorrente, come evidenziato dalla parte resistente (cfr. doc. A; VII), non si è attenuta alla relativa procedura di rinnovo che prevede la presenza del richiedente a Bellinzona presso gli uffici dell'URAR. Ella, per contro, non ha preso alcun appuntamento con l'amministrazione, limitandosi a richiedere il riconoscimento di prestazioni per i mesi di agosto e settembre 2023 tramite lettera. Al riguardo la "Circolare a tutte le persone con statuto di protezione S" emessa dalla Sezione del sostegno sociale Ufficio dei richiedenti l'asilo e dei rifugiati il 30 maggio 2023, al p.to 1.2., enuncia che "i profughi con permesso S che non sono economicamente indipendenti possono usufruire di prestazioni di sostegno sociale erogate dall'URAR. Queste comprendono le spese per un alloggio, la copertura dei costi della salute ed i mezzi per il sostentamento dei bisogni primari. La richiesta avviene tramite un incontro di rinnovo mensile presso gli sportelli prestazioni di Bellinzona durante il quale vengono esaminati i documenti richiesti e poste le domande necessarie a stabilire il fabbisogno di ogni nucleo familiare". Nella stessa Circolare tali informazioni risultano anche tradotte in ucraino (cfr. doc. 151-152; [https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/Ucraina/Circolare\\_person\\_e\\_statuto\\_S.pdf](https://www4.ti.ch/fileadmin/DI/Ucraina/Circolare_person_e_statuto_S.pdf) ). Inoltre dalla pagina web del Cantone [www.ti.ch/ucraina](http://www.ti.ch/ucraina) nel capitolo "Sostentamento e prestazioni" emerge: " Le persone che hanno già ricevuto le prestazioni assistenziali nei mesi precedenti, possono richiedere il rinnovo. Per procedere alla domanda di rinnovo è possibile fissare un appuntamento al seguente link . Richiesta appuntamento Le persone dovranno presentarsi alla data prescelta agli sportelli situati in Viale Stazione 18A, 6500 Bellinzona , con la seguente documentazione: - formulario di rinnovo debitamente compilato e firmato; - documentazione aggiuntiva richiesta nel formulario di rinnovo. Ogni modifica della situazione personale e finanziaria deve essere annunciata immediatamente all'indirizzo [dss-urar.prestazioniucraina@ti.ch](mailto:dss-urar.prestazioniucraina@ti.ch). " ( <https://www4.ti.ch/index.php?id=134991> )

L'insorgente, del resto, ben doveva conoscere l'iter da seguire per postulare il rinnovo delle prestazioni assistenziali, visto che vi si era conformata nei mesi precedenti (cfr. doc. 221 in relazione alla richiesta del 27 giugno 2023; doc. 223 e 248 per la richiesta del 9 giugno 2023; doc. 250, 269 e 271 relativamente alla richiesta del 30 maggio 2023). Ne discende che, siccome RI 1 non ha seguito la corretta procedura per postulare il rinnovo delle prestazioni assistenziali, a ragione l'URAR non è entrato nel merito delle sue richieste relative ai mesi di agosto e settembre 2023. I certificati medici agli atti non permettono di giungere a una differente conclusione. È vero che il Dr. med. \_\_\_\_\_ il 14 luglio e il 31 agosto 2023, ha attestato un'inabilità lavorativa al 100% per malattia dal 14 luglio al 31 agosto 2023 e dal 1° al 3° settembre 2023, precisando che la paziente era affetta da una grave forma depressiva e non era in grado di affrontare spostamenti anche di media percorrenza (cfr. doc. 164=217; 44-45; consid. 1.3.; 1.6.). È altrettanto vero, tuttavia, che il medico curante dell'insorgente è specialista in chirurgia addominale ed endoscopia digestiva e medicina generale interna. Inoltre le condizioni di salute della ricorrente, in quel periodo, le hanno comunque consentito di far valere personalmente per iscritto in modo

chiaro e motivato le proprie pretese nei confronti dell'amministrazione (cfr. doc. 43; 75; 158; 185; consid. 1.3.; 1.5.; 1.6.) e, come osservato dall'URAR (cfr. doc. A pag. 8; doc. VII pag. 4), di viaggiare in Svizzera, in particolare nel Canton \_\_\_\_\_ (presso \_\_\_\_\_ il 4 agosto 2023; cfr. doc. 66) e nel Canton \_\_\_\_\_ (presso \_\_\_\_\_ il 2 agosto 2023; cfr. doc. 66). D'altronde l'insorgente nemmeno si è presentata presso gli uffici di Bellinzona immediatamente dopo aver ritrovato la propria capacità al lavoro, ossia dal 1° ottobre 2023.

2.10. Relativamente alla richiesta della ricorrente tendente a ottenere delle prestazioni assistenziali già per il lasso di tempo dal 17 maggio 2022 (cfr. doc. V; consid. 1.10.), va osservato che la medesima ha postulato per la prima volta la concessione di prestazioni dell'aiuto sociale nel marzo 2023 (cfr. consid. 1.1.). Non vi è, perciò, una decisione riguardante il periodo antecedente al marzo 2023. Nella procedura di ricorso in materia amministrativa sono di massima esaminabili e giudicabili solo i rapporti giuridici sui quali la competente autorità amministrativa si è precedentemente, e in maniera vincolante, determinata con una decisione. Di conseguenza, se non è (ancora) stata emessa una decisione (oppure una decisione su opposizione o su reclamo), manca l'oggetto impugnato e quindi un presupposto processuale (cfr. STF 8C\_16/2010 del 3 maggio 2010 consid. 1.1.; DTF 131 V 164 consid. 2.1 pag. 164 e seg.; DTF 125 V 413 consid. 1a pag. 414 con riferimenti; cfr. pure sentenza 8C\_549/2007 del 30 maggio 2008 consid. 4). In una sentenza 8C\_301/2018 del 22 agosto 2019 consid. 3.1. il Tribunale federale ha ribadito che di principio possono essere esaminati e giudicati soltanto i rapporti giuridici in relazione ai quali l'autorità amministrativa competente si è previamente pronunciata tramite l'emanazione di una decisione. La costante giurisprudenza federale ha, peraltro, stabilito che è la decisione impugnata che costituisce il presupposto e il contenuto della contestazione sottoposta all'esame giudiziale (cfr. STF 9C\_247/2023 del 19 luglio 2023 consid. 1.1.; STF 9C\_775/2019 del 26 maggio 2020 consid. 1.1.; STF 8C\_722/2018 del 14 gennaio 2019 consid. 2.1.; STF 8C\_784/2016 del 9 marzo 2017 consid. 3.1.; STF 8C\_448/2016 del 6 dicembre 2016 consid. 2; STF 8C\_360/2010 del 30 novembre 2010 consid. 1 e 2; DTF 131 V164; DTF 130 V 388; DTF 122 V 36 consid. 2a, DTF 110 V 51 consid. 3b e giurisprudenza ivi citata; SVR 1997 UV 81, p. 294). Ne discende che la richiesta dell'insorgente per il periodo a decorrere dal 17 maggio 2022 fino alla prima domanda del marzo 2023 (la richiesta del 30 maggio 2023 è stata oggetto della sentenza 42.2024.1 dell'11 aprile 2024; cfr. consid. 1.2.), conformemente a quanto affermato dalla parte resistente (cfr. doc. VII pag. 5), è irricevibile.

2.11. A titolo abbondanziale va ad ogni modo rilevato che con giudizio 42.2024.1 dell'11 aprile 2024 questa Corte, in relazione alla richiesta di prestazioni assistenziali del 30 maggio 2023, ha stabilito che la ricorrente, la quale ha interposto la prima domanda di prestazioni assistenziali soltanto nel marzo 2023, dopo circa undici mesi dalla sua entrata in Svizzera, non risultava non essere in grado di provvedere al proprio mantenimento ai sensi dell'art. 81 LAsi. Al riguardo questa Corte, al consid. 2.8. della STCA 42.2024.1, ha rilevato: "(...) fin dal suo arrivo in Svizzera, risiede ad \_\_\_\_\_, dove vive il suo parente \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 2.7.). Il contratto di locazione del 1° marzo 2023 concernente il monolocale ad \_\_\_\_\_ è stato, poi, concluso autonomamente dalla ricorrente, senza darne comunicazione preventivamente all'URAR o perlomeno chiedere raggugli al riguardo, nonostante solo pochi giorni dopo abbia preso appuntamento allo sportello per chiedere le prestazioni assistenziali (cfr. doc. VII pag. 5). È altamente verosimile, dunque, che quando è stato stipulato il contratto di locazione, l'insorgente avesse già l'intenzione di rivolgersi all'assistenza sociale. Sorprende d'altronde, in primo luogo, che l'appartamento in questione sia di proprietà della

\_\_\_\_\_, società di cui la ricorrente, da una parte, è stata membro del consiglio di amministrazione dall'aprile 2022 e ne è amministratrice unica dall'ottobre 2023. Dall'altra, è dipendente quale vice direttore, responsabile commerciale dal mese di luglio 2023 (cfr. consid. 2.7.). In secondo luogo, che il beneficiario delle pigioni sia il suo parente \_\_\_\_\_, il quale l'ha aiutata dal suo arrivo in Svizzera anche finanziariamente, in particolare le ha prestato il denaro per pagare i canoni di locazione di marzo, aprile e maggio 2023, come risulta dal modulo di richiesta del 27 giugno 2023, firmato dalla medesima (cfr. doc. 226; consid. 2.7.). Da tale formulario emerge, altresì, che in seguito - successivamente al mese di maggio 2023 - ha pagato direttamente lei l'appartamento (cfr. doc. 226; consid. 2.7.). Il recapito di \_\_\_\_\_ corrisponde, peraltro, all'indirizzo del \_\_\_\_\_, elegante \_\_\_\_\_ a cinque stelle che "racchiude, in una cornice esc). Il TCA non ignora che talvolta l'insorgente ha indicato di abitare in \_\_\_\_\_ (cfr. doc. I; doc. 162). In proposito si segnala che nella maggior parte delle occasioni la stessa ha, tuttavia, menzionato la \_\_\_\_\_ (cfr. doc. 158; 185; 271; 223), l'ultima volta nello scritto inviato al TCA il 5 febbraio 2024 (cfr. doc. V). Inoltre va, in ogni caso, osservato che gli ultimi numeri civici della \_\_\_\_\_ sono il \_\_\_\_\_ e il \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_), poi la strada finisce (cfr. \_\_\_\_\_). I differenti numeri civici \_\_\_\_\_ si riferiscono sempre al \_\_\_\_\_ (cfr. Sistema d'informazione fondiaria del Canton Ticino - SIFTI). (...)” Per quanto attiene al riferimento ricorsuale all'art. 12 Cost., il TCA, al consid. 2.11., ha statuito: " In concreto la ricorrente, nonostante abbia asserito di presentare una condizione di "senzatetto" (cfr. doc. 159), continua a risiedere ad \_\_\_\_\_ (cfr. consid. 2.8.) dal suo arrivo in Svizzera nell'aprile/maggio 2022. Ella non ha, d'altronde, debitamente comprovato un particolare stato di indigenza. Al contrario dagli elementi fattuali risulta che la stessa non si trovi in una situazione tale da obbligarla alla mendicizia. L'art. 12 Cost. si limita, del resto, a impedire tale condizione (cfr. consid. 2.10.; STF 8C\_46/2015 del 4 febbraio 2015 consid. 6). Pertanto nella presente fattispecie non si è confrontati con un'effettiva situazione di bisogno che giustifichi l'assegnazione di una prestazione d'emergenza.” Quanto deciso con la sentenza 42.2024.1 varrebbe in ogni caso (qualora le richieste di prestazioni per i mesi di agosto e settembre 2023 fossero state ricevibili; cfr. consid. 2.8.) anche per le domande di rinnovo del 31 luglio e dell'8 agosto 2023 concernenti i mesi di agosto e settembre 2023 (cfr. consid. 1.3.). Non va, del resto, dimenticato che l'insorgente, il 20 giugno 2023, ha concluso con la \_\_\_\_\_, di cui è stata membro del consiglio di amministrazione dall'aprile 2022 e ne è amministratrice unica dall'ottobre 2023 (cfr. estratto del RC, reperibile nel sito [www.zefix.ch](http://www.zefix.ch)), un contratto di lavoro con inizio dal 1° luglio 2023 e con la funzione di vice-direttore, responsabile commerciale. Il grado di occupazione era del 10%, pari a 4 ore alla settimana e la retribuzione lorda di fr. 420.-- al mese. È stato precisato che il salario include l'uso dell'auto aziendale (cfr. doc. A5). Il 4 ottobre 2023 la ricorrente e la SA hanno, altresì, stipulato una modifica del contratto valida dal mese di ottobre 2023, ossia il grado di occupazione è aumentato al 40% (16 ore alla settimana) e lo stipendio lordo è stato pattuito in fr. 1'680.--. Le altre clausole sono rimaste invariate (cfr. doc. A4). 2.12. In ambito di assistenza sociale, per quanto concerne la procedura dinanzi al TCA, si applica la legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) e, per quanto non disposto da questa legge, si applica la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000 (LPGA; cfr. art. 31 Lptca; art. 33 cpv. 3 Laps a cui rinvia l'art. 65 cpv. 1 Las ). L'art. 29 Lptca enuncia: " 1 La procedura è gratuita per le parti. 2 La procedura di ricorso concernente le controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità è soggetta a spese; l'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso. 3 Alla parte che provoca la causa per leggerezza o per un comportamento temerario, sono imposte la tassa di giustizia e le spese di procedura. 4 Negli altri casi la tassa di giustizia, quando è dovuta, è fissata tra 200 e 1'000 franchi." L'art. 61 lett. a LPGa, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti ; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGa. L'art. 61 lett. a LPGa enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGa secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato. In concreto, trattandosi del settore dell'assistenza sociale, più in particolare di prestazioni assistenziali per le persone bisognose di protezione titolari di un permesso di soggiorno S, per il quale è applicabile in primis la Lptca e solo sussidiariamente la LPGa (per quanto non disposto dalla Lptca) e considerato il tenore dell'attuale art. 29 Lptca, come pure il fatto che il legislatore cantonale non abbia previsto in ogni caso di prelevare le spese nell'ambito dell'assistenza sociale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 42.2023.33 del 23 ottobre 2023 consid. 2.10.; STCA 42.2023.32 del 25 settembre 2023 consid. 2.9.; STCA 42.2022.99 del 2 maggio 2023 consid. 2.10. e STCA 42.2022.100 del 2 maggio 2023 consid. 2.12., i cui ricorsi al TF, congiunti, sono stati ritenuti inammissibili con giudizio 8C\_382/2023, 8C\_383/2023 del 3 luglio 2023; STCA 42.2022.98 del 24 aprile 2023 consid. 2.14.; STCA 42.2022.44 del 29 agosto 2022 consid. 2.14., il cui ricorso al TF è stato ritenuto inammissibile con giudizio 8C\_570/2022 del 9 novembre 2022; STCA 42.2022.7 del 23 maggio 2022; STCA 42.2022.14 dell'11 maggio 2022; STCA 42.2022.3+9 del 30 marzo 2022).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.